

Decreto Aiuti: potenziamento dei crediti d'imposta 4.0

Il testo del c.d. Decreto Aiuti approvato dal CdM nella serata del 02.05.2022 prevede, fra le misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti, **il potenziamento dei seguenti crediti d'imposta del Piano Nazionale Transizione 4.0:**

- **il credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0;**
- **il credito d'imposta formazione 4.0.**

Le misure introdotte mirano da un lato a **potenziare l'aliquota agevolativa degli investimenti in software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni inclusi nell'allegato B** annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e ss.mm.ii. e dall'altro lato a *“rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle **piccole e medie imprese**, con specifico riferimento alla **qualificazione delle competenze del personale**”*.

Per quanto concerne **il credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0**, il rafforzamento dell'agevolazione interessa gli investimenti di cui all'[articolo 1, comma 1058, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021) e ss.mm.ii. effettuati:

- **dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2022;**

ovvero

- **entro il 30.06.2023 in caso di valida prenotazione al 31.12.2022.**

L'aliquota prevista per gli investimenti in software 4.0 già effettuati o da effettuarsi nell'arco temporale sopra indicato **aumenterà** dall'attuale 20% **al 50%**.

Dunque **lo scenario, presente e futuro, del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0** sarà il seguente:

- **investimenti effettuati nel 2022 ovvero entro il 30.06.2023** su prenotazione, **credito del 50%** entro il limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro, ai sensi della modifica all'[articolo 1, comma 1058, L. 178/2020](#) contenuta nel Decreto Aiuti;
- **investimenti effettuati nel 2023 ovvero entro il 30.06.2024** su prenotazione, **credito del 20%** entro il limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1058, L. 178/2020](#);
- **investimenti effettuati nel 2024 ovvero entro il 30.06.2025** su prenotazione, **credito del 15%** entro il limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1058-bis, L. 178/2020](#);
- **investimenti effettuati nel 2025 ovvero entro il 30.06.2026** su prenotazione, **credito del 10%** entro il limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1058-ter, L. 178/2020](#).

Per quanto concerne il **credito d'imposta formazione 4.0** la modifica al [comma 211 dell'articolo 1 L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020) contenuta nel Decreto Aiuti si articola in due linee d'azione:

- **rafforzamento del credito d'imposta per le Pmi la cui attività formativa soddisfi i requisiti previsti dal Decreto;**
- **depotenziamento del credito d'imposta per le Pmi la cui attività formativa non soddisfi le condizioni previste dal Decreto.**

Le attività ammissibili al credito d'imposta in misura maggiorata saranno quelle relative alla *“formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese”* in grado di soddisfare **entrambi i seguenti requisiti:**

- **attività formative erogate dai soggetti individuati con apposito Decreto del Mise**, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Aiuti;
- **risultati** relativi all'acquisizione o al consolidamento delle competenze **certificati** secondo le modalità stabilite con il medesimo Decreto.

Al soddisfacimento congiunto delle condizioni sopra indicate il **credito d'imposta formazione 4.0** spetterà nelle seguenti misure:

- **aliquota del 70% (in luogo dell'attuale 50%) entro un massimale di credito di 300.000 euro per le piccole imprese;**
- **aliquota del 50% (in luogo dell'attuale 40%) entro un massimale di credito di 250.000 euro per le medie imprese;**
- **aliquota del 30% (invariata) entro un massimale di credito di 250.000 euro per le grandi imprese.**

Qualora, invece, il **progetto di formazione avviato successivamente all'entrata in vigore del**

Decreto Aiuti non soddisfi i requisiti necessari per la maggiorazione delle aliquote, il credito d'imposta spettante sarà ridimensionato come segue:

- **aliquota del 40% (in luogo dell'attuale 50%) entro un massimale di credito di 300.000 euro per le piccole imprese;**
- **aliquota del 35% (in luogo dell'attuale 40%) entro un massimale di credito di 250.000 euro per le medie imprese;**
- **aliquota del 30% (invariata) entro un massimale di credito di 250.000 euro per le grandi imprese.**

Il rafforzamento del credito formazione 4.0 proposto a favore delle Pmi alimenta le speranze delle imprese circa **l'opportunità di proroga della misura al 2023 e successivi.**

Si rammenta, infatti, che ad oggi **l'agevolazione cesserà in relazione all'attività formativa svolta nel periodo d'imposta attualmente in corso**, non essendo stata riconfermata per il futuro dalla Legge di Bilancio 2022.